


16 gennaio 2012

Progetto di Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria

Punti chiave



Situazione di partenza

1. Dal 1° luglio 2004, la FINMA è l'unica autorità competente per emanare prescrizioni nel quadro della procedura di insolvenza bancaria. Il 1° settembre 2011 sono entrate in vigore le modifiche alla legge sulle banche legate al progetto legislativo di garanzia dei depositi, mentre quelle connesse al progetto «too big to fail» entreranno presumibilmente in vigore nel corso del 2012; queste ultime riguardano anche le disposizioni in materia di insolvenza bancaria.
2. Il progetto di un'ordinanza sull'insolvenza delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria; OIB-FINMA) mira a consentire lo svolgimento di procedure di insolvenza specifiche per i casi di insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (di seguito: istituti) dal punto di vista giuridico-materiale e dell'economia procedurale.

Obiettivi

3. **Rapidità:** la procedura di insolvenza viene accelerata, ravvicinando alcune scadenze e, ove consentito, eliminando tappe procedurali e singoli rimedi giuridici.
4. **Efficienza:** la procedura di insolvenza viene eseguita in modo più efficace, conferendo alla persona competente (FINMA, liquidatore del fallimento o incaricato del risanamento) strumenti maggiormente flessibili e conformati alle esigenze.
5. **Adeguatezza:** la procedura di insolvenza bancaria deve consentire di trattare i singoli casi con le relative particolarità.
6. **Certezza del diritto:** la procedura di insolvenza bancaria deve essere quanto più trasparente e prevedibile possibile.
7. **Facilità di applicazione:** l'unione della procedura di fallimento e di risanamento in un unico atto normativo consente di applicare le disposizioni in maniera più agevole.

Aspetti innovativi nelle sezioni concernenti il fallimento bancario

8. Tenuto conto della protezione della funzione e del sistema, nonché delle attuali disparità di trattamento, il principio di parità di trattamento per i creditori continua a essere garantito. I creditori svizzeri ed esteri rimangono equiparati.
9. Per snellire lo svolgimento della procedura, la FINMA può informare le persone interessate tramite pubblicazione anziché tramite comunicazione personale.
10. I crediti non nominativi, in particolare conti pseudonimi o cifrati, non sono considerati depositi e, di conseguenza, non sono privilegiati.

Punti fondamentali del diritto di risanamento e della procedura di risanamento

11. D'ora in poi, la FINMA può elaborare il piano di risanamento e approvarlo immediatamente, vale a dire in concomitanza con la decisione di apertura.
12. È possibile, ma non obbligatorio, nominare un incaricato del risanamento, che agisce in modo sovrano pur non disponendo di una competenza decisionale ai sensi della legge federale sulla procedura amministrativa.

13. Il piano di risanamento, di cui devono essere resi noti i principi generali, deve riportare tutti i fatti rilevanti ai fini del risanamento. Se è prevista la continuazione dei servizi bancari, occorre fornire ulteriori precisazioni in merito.
14. La maggioranza del capitale dei creditori chirografari ha dieci giorni di tempo per respingere il piano di risanamento (snellimento della procedura e certezza del diritto).
15. Il capitale di terzi può essere trasformato in fondi propri (debt-to-equity swap, statutory bail-in) solo se questa operazione è considerata indispensabile ai fini del risanamento. Innanzitutto, il capitale convertibile ottenuto su base contrattuale deve essere trasformato e il capitale azionario completamente ridotto. I crediti disponibili per la trasformazione devono essere indicati in modo chiaro.
16. Se è prevista la continuazione dei servizi bancari, i valori patrimoniali e i diritti associati a livello economico devono essere trasferiti in modo congiunto. Una volta che il piano di risanamento approvato diventa esecutivo, tutti i valori patrimoniali e i rapporti contrattuali vengono trasferiti al destinatario (un altro soggetto giuridico o una banca transitoria) con i diritti e gli obblighi corrispondenti.
17. L'approvazione del piano di risanamento da parte della FINMA è al tempo stesso un negozio obbligatorio e un atto di disposizione. L'iscrizione nel registro fondiario o nel registro di commercio ha un valore puramente dichiaratorio.
18. Prescrizioni di esecuzione a carattere precisatorio rafforzano la protezione delle infrastrutture del mercato finanziario (sistemi del traffico di pagamenti e di regolamento dei titoli).
19. In determinate situazioni (trasferimento dei servizi bancari), la FINMA è abilitata a sospendere temporaneamente i diritti di scioglimento dei contratti stipulati con le controparti della banca.